



REGIONE BASILICATA

Direttiva per la gestione dei regimi speciali delle Tasse Automobilistiche

1. Premessa

Per gestione dei regimi speciali si intendono tutte le attività conseguenti a particolari agevolazioni in materia di tasse automobilistiche disposte dalla normativa nazionale vigente che di seguito riporta:

- D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53;
- L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- artt. 50 e 63, L. 21 novembre 2000, n. 342;
- art. 30, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

A decorrere dal 1 novembre 2003 la gestione dei suddetti regimi speciali curata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata è assunta dalla Regione.

La presente direttiva si pone, pertanto, quale documento volto a definire e disciplinare le modalità e le procedure per l'accesso ai benefici delle norme richiamate da parte dei soggetti interessati, al fine di consentire una migliore fruizione del servizio offerto dalla Regione Basilicata.

Le attività collegate alla gestione dei Regimi Speciali sono svolte dalla struttura della Regione Basilicata competente in materia tributaria che si avvarrà dell'ACI – Automobile Club d'Italia in forza della convenzione stipulata in data 29/01/2002.

2. AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

Per l'accesso alle agevolazioni da parte dei disabili è opportuno evidenziare che i requisiti oggettivi e soggettivi necessari sono quelli già previsti dalla normativa nazionale vigente.

Le agevolazioni a disabili contemplate dalle normative richiamate riguardano, in particolare:

- le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per uso promiscuo adattati in funzione delle limitazioni della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap (art. 8 della L. 449/97);
- i veicoli intestati a ciechi o sordomuti o a persona cui questi siano fiscalmente a carico (artt. 50 e 63 della L. 342/00);
- i veicoli destinati al trasporto dei disabili con handicap psichico o mentale nonché i veicoli destinati al trasporto di invalidi con gravi limitazioni della capacità deambulazione o afflitti da pluriamputazioni (comma 7, art. 30, L. 388/00).

La modifica introdotta con la presente Direttiva consiste nella variazione dell'interlocutore cui i soggetti interessati dovranno rivolgersi. Dal 1 novembre 2003 tale interlocutore non è più l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata, ma è rappresentato dalla Regione Basilicata.

Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo i modelli allegati alla presente Direttiva con i numeri da 2 a 9 ed accompagnate dalla documentazione riassunta nell'Allegato 1. Tali istanze devono essere, da parte degli interessati, inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ai seguenti indirizzi:

ACI – Sede Provinciale – Viale Basento – 85100 Potenza
ACI – Sede Provinciale – Via delle Nazioni Unite, 47- 75100 Matera
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
– Via Anzio Pal. A – 85100 Potenza

Le comunicazioni relative a variazioni, soggettive e/o oggettive delle condizioni esistenti al momento del rilascio degli atti già emessi, devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ai medesimi indirizzi del punto precedente.

La Regione Basilicata provvede all'istruttoria tecnica delle istanze, di che trattasi, tramite l'ente affidatario della gestione delle tasse automobilistiche (ACI – Automobile Club d'Italia).

A completamento dell'iter procedurale dell'istruttoria il dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria dispone, con proprio provvedimento, il riconoscimento o il rigetto dell'istanza di agevolazione.

Sugli atti di esenzione già rilasciati dall'Agenzia dell'Entrate – Direzione Regionale della Basilicata, la Regione Basilicata potrà esperire le attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti e di irrogazione delle eventuali sanzioni tributarie.

Di seguito si riporta l'elenco degli schemi di modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze, con riserva di variazione per successive o intervenute modifiche legislative:

Allegato 1: Tasse Automobilistiche – Agevolazioni per i disabili – Documentazione occorrente

Allegato 2: Veicolo intestato al disabile titolare di indennità di accompagnamento.

Allegato 3: Veicolo intestato al familiare del disabile titolare di indennità di accompagnamento.

Allegato 4: Veicolo intestato al disabile con impedimento motorio e adattamento veicolo.

Allegato 5: Veicolo intestato al familiare del disabile con impedimento motorio e adattamento veicolo.

Allegato 6: Veicolo intestato al disabile con impedimento motorio.

Allegato 7: Veicolo intestato al familiare del disabile con impedimento motorio.

Allegato 8: Veicolo intestato al disabile non vedente o sordomuto assoluto.

Allegato 9: Veicolo intestato al familiare del disabile non vedente o sordomuto assoluto.

3. SOSPENSIONI DI IMPOSTA

I veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio di veicoli, sono esentate dal pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di presa in carico e comunque a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte come disciplinato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella L. 28 febbraio 1982, n. 53.

La tenuta degli elenchi dei veicoli di cui al punto precedente, a partire, dal 1 novembre 2003, è in capo alla Regione Basilicata che vi provvede tramite l'ente affidatario della gestione delle tasse automobilistiche (ACI – Automobile Club d'Italia).

Detta normativa dispone che per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

L'elenco dei veicoli, ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica deve essere inviato, a mezzo plico postale, o consegnato a mano agli indirizzi appresso indicati secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.

Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nel suindicato elenco i veicoli venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da (lire duecentomila a lire un milione e duecentomila) Euro 103,29 a Euro 619,75 come prescritto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella L. 28 febbraio 1982, n. 53.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella L. 28 febbraio 1982, n. 53.

Per ciascun veicolo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione Regionale, un diritto fisso di Euro 1,55.

Il versamento di Euro 1,55, per ciascun veicolo incluso nell'elenco, deve essere eseguito tramite bollettino postale sul conto **218859** intestato a Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – Potenza.

L'istanza di sospensione, l'elenco dei veicoli, da fornirsi su supporto sia cartaceo sia magnetico secondo le vigenti modalità, e copia della ricevuta di pagamento devono essere, da parte degli interessati, inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ai seguenti indirizzi:

ACI – Sede Provinciale – Viale Basento – 85100 Potenza

ACI – Sede Provinciale – Via delle Nazioni Unite, 47- 75100 Matera

Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
– Via Anzio Pal. A – 85100 Potenza